

CONVENZIONE

per il “Supporto di carattere tecnico ed amministrativo funzionale alla gestione delle istanze e delle procedure in capo al MATTM, ai fini della richiesta del credito di imposta per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto, ed alla relativa geolocalizzazione”

TRA

il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (nel seguito anche denominato “Ministero”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gaia Checcucci, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

E

l'Ancitel S.p.A. (di seguito per brevità denominata 'Ancitel'), **in qualità di società di servizi per i Comuni dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani** – con sede in Roma, via dell'Arco di Travertino n. 11, 00178, Cod. Fis. 07196850585 e P. IV A. 01718201005, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Franco Minucci, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2017;

PREMESSE

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante “*Disposizioni in campo ambientale*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, con il quale è stato adottato il “*Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93*”;

- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 avente per oggetto l’*“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTA** la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente;
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente;
- VISTO** il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli uffici di diretta collaborazione*” di cui al D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, che all’articolo 5 individua la “*Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque*” e le sue funzioni di competenza in materia di “*funzionamento e sviluppo dei sistemi per l’informazione geografica e la geolocalizzazione nonché assolvimento dei compiti connessi all’attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in tema di infrastrutture nazionali per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 19 gennaio 2015, di individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed, in particolare l’articolo 6, che disciplina l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2015, registrato presso la Corte dei Conti in data 10 dicembre 2015 (Reg. 1, Fog. 3570), con il quale alla Dott.ssa Gaia Checcucci è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 41 del 28 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 15 marzo 2017 (Reg. 1, Fog. 1236), con il quale è stata emanata la “*Direttiva contenente le priorità politiche e gli indirizzi per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l’anno 2017*”;
- VISTO** l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
- VISTO** l’articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce

presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con cui l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del codice;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle richiamate Linee Guida le amministrazioni legittimate a richiedere l'iscrizione nell'elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi "sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art 192 del codice";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing*, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti Uffici esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del

decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire supporto operativo ed assistenza tecnica qualificati e, al tempo stesso, promuovere lo sviluppo e la formazione di nuove professionalità, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti con precedenti Convenzioni con lo stesso Ministero;

VISTO l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid S.p.A. per le annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 (GAB. Decreti Ministro 0000013);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Prot. 0000094/SG) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero o dalle Direzioni Generali competenti;

CONSIDERATO che, nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

TENUTO CONTO della disciplina delle spese generali di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 sopra citata;

CONSIDERATO che relativamente alle attività di supporto tecnico-specialistico, rispetto alle quali la Convenzione Quadro sopra citata prevede l'applicazione di tariffe giornaliere distinte per livelli professionali, con nota prot. U-00126 del 14 gennaio 2015 la Sogesid S.p.A. ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'appunto esplicativo dei criteri adottati per la determinazione delle stesse;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 1264 del 21 gennaio 2015, ha espresso l'idoneità dei criteri applicati dalla Sogesid S.p.A. per il calcolo dei corrispettivi per prestazioni professionali, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla Società;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 628/AGP del 21 gennaio 2015, ha ritenute congrue e conformi le tariffe professionali esposte nella Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che, a seguito delle positive valutazioni di congruità espresse dalle Amministrazioni competenti, la sopra citata Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. 1, Fog. 753);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" e, in particolare, l'articolo 56 concernente "*Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto*";

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla citata Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, il predetto articolo 56, commi da 1 a 4, riconosce un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, pari al 50% dei costi sostenuti per gli interventi di

bonifica dall'amianto sui beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

VISTO il decreto n. 176 del 15 giugno 2016 emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - registrato dalla Corte dei Conti in data 23 agosto 2016 (Reg. 1, Fog. 2795) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016 - con il quale sono state definite, ai sensi del citato articolo 56, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per gli interventi di bonifica dall'amianto di cui sopra;

CONSIDERATO che il suddetto decreto adotta, in particolare, le disposizioni per l'attuazione del credito d'imposta al fine di individuare: le modalità e termini per la concessione del suddetto credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa previsto dalla legge; i casi di revoca e decadenza del beneficio e le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;

CONSIDERATO che, pertanto, i competenti uffici del Ministero hanno il compito di gestire le istanze presentate dalle imprese per il riconoscimento del credito di imposta e di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi;

RITENUTO fondamentale, oltreché strategico, collegare le informazioni amministrative inerenti la gestione delle istanze, alle molteplici esigenze di governo e salvaguardia del territorio, mediante la mappatura dei beni e strutture produttive oggetto degli interventi di bonifica dall'amianto;

CONSIDERATO che tale esigenza si inserisce tra gli obiettivi previsti dall'Addendum all'Accordo del 31 marzo 2015, sottoscritto tra Sogesid S.p.A. e Ancitel S.p.A. in data 19 maggio 2016, con il quale è stata estesa la collaborazione tra le Parti ai fini della identificazione di strumenti di *governance* e proposte operative in materia di progettazione e gestione di sistemi informativi sulle tematiche ambientali, garantendo la loro georeferenziazione e condivisione con il Geoportale Nazionale;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A., società di servizi per i Comuni dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, è dotata di una consolidata rete di rapporti e contatti con gli enti locali nonché di specifica esperienza nello scambio di dati tra gli enti locali stessi e le pubbliche amministrazioni centrali, che costituiscono strumenti privilegiati per facilitare il dialogo e la cooperazione tra i medesimi attori;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A. ha una esperienza consolidata e riconosciuta in campo ambientale per progetti a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella condivisione dei dati territoriali detenuti a vario titolo dai soggetti privati e pubblici (es. proponenti, comuni) e nella gestione della procedura amministrativa-contabile degli interventi realizzati con fondi pubblici;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A. ha altresì maturato un'esperienza di rilievo nazionale nella gestione dei flussi di istanze e dati tra beneficiari e articolazioni dell'amministrazione centrale richiamando, tra le esperienze più significative, la realizzazione di sistemi infrastrutturali in grado di gestire via web l'intero processo dell'istanza per ottenere i bonus energia elettrica, gas e clienti domestici disagiati (SGAte - Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) e il bonus idrico della Regione Puglia (Sistema per la gestione del Bonus idrico per la Regione Puglia);

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A. è dotata di competenze di dominio e tecniche nella realizzazione di piattaforme web integrate e multifunzionali nonché di professionalità che la rendono capace di interagire con una pluralità di attori istituzionali, in diversi ambiti di

intervento, grazie alla sua capacità di valorizzare le esperienze locali e di coinvolgere trasversalmente l'intera rete dei Comuni italiani;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A. è una società per azioni, con propria autonomia giuridica, soggetta alla direzione e controllo dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che ne designa, in ragione della propria quota di maggioranza, gli organi d'amministrazione e di controllo contabile;

TENUTO CONTO che Ancitel S.p.A. è stata istituita per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, del sistema delle autonomie locali, rivolgendo i propri servizi agli Enti della pubblica amministrazione locale e centrale, i quali ne finanziano pertanto in modo maggioritario l'attività e che pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, può essere definita quale "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale da ultimo confermato, secondo il quale, ai fini della qualificazione dell'"organismo di diritto pubblico" non è necessario che il "perseguimento di finalità generali assurga a scopo esclusivo, potendo coesistere con lo svolgimento, anche prevalente, di attività industriali o commerciali" (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 07/10/2008, n. 24722 e Cons. Stato Sez. V, 16/01/2017, n.108) come avviene per Ancitel che può svolgere anche alcuni servizi sul mercato;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopradetto il rapporto tra Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. ricade nella fattispecie prevista e disciplinata dal punto 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTE le competenze tecnico - scientifiche in campo ambientale maturate dalla Sogesid S.p.A., con particolare riferimento agli interventi di bonifica di siti contaminati;

VISTE le attività di supporto tecnico-specialistico al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare già svolte da Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. nell'ambito di precedenti iniziative progettuali, volte a supportare il Ministero nell'adempimento delle disposizioni previste dal citato decreto n. 176 del 15 giugno 2016 in merito all'attribuzione del credito d'imposta per gli interventi di bonifica dall'amianto;

CONSIDERATO che, in attuazione delle predette iniziative progettuali, è stata definita una piattaforma informatica volta ad agevolare la gestione delle istanze e ottimizzare le procedure amministrative circa le fasi di riconoscimento o diniego dell'agevolazione, accessibile sul sito www.minambienteamianto.ancitel.it;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque n. 389 del 6 settembre 2017, con il quale è stato approvato l'elenco concernente le domande presentate nel periodo dal 16 novembre 2016 (data di apertura della piattaforma informatica) e sino al 31 marzo 2017 dalle imprese per la concessione del beneficio previsto per il credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto realizzati nel corso del 2016, ai sensi del citato decreto n. 176 del 15 giugno 2016;

VISTA la comunicazione del 19 settembre 2017 (acquisita dalla Sogesid S.p.A. al prot. E-09288 del 20 settembre 2017), con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, in considerazione dei positivi risultati ottenuti nell'attuazione del decreto n. 176 del 15 giugno 2016, ha comunicato alla Società l'intenzione di riaprire i termini per la presentazione delle domande, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del decreto in esame;

CONSIDERATO che con la medesima comunicazione la Direzione Generale ha richiesto una proposta progettuale volta a garantire il supporto di carattere tecnico ed amministrativo

funzionale alla gestione delle istanze e delle procedure in capo alla Direzione Generale, con un respiro temporale alla data del 31 marzo 2018;

VISTA la proposta progettuale predisposta da Sogesid S.p.A. con Ancitel S.p.A. in riscontro alla sopra citata richiesta, denominata *“Supporto di carattere tecnico ed amministrativo funzionale alla gestione delle istanze e delle procedure in capo al MATTM, ai fini della richiesta del credito di imposta per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto, ed alla relativa geo-localizzazione”*, del valore di € 314.296,12 I.V.A. inclusa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto Allegato tecnico;

CONSIDERATA la necessità di stipulare uno specifico atto convenzionale al fine di definire e avviare prontamente le attività richieste dalla Direzione Generale;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 5 luglio 2017 tra ANCI, Ancitel S.p.A e Sogesid S.p.A con il quale si è dato atto che ANCI subentri ad Ancitel S.p.A. nelle attività ancora da svolgere in forza delle iniziative in essere nonché nei relativi rapporti con la Sogesid S.p.A. ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, garantendo senza soluzione di continuità il supporto tecnico specialistico previsto;

CONSIDERATO che l'Accordo tra ANCI ed Ancitel S.p.A, attuativo dell'atto sopra citato, sottoscritto in data 13 luglio 2017 ha stabilito il subentro di ANCI ad Ancitel S.p.A. nelle attività ancora da svolgere per iniziative che non costituiscono oggetto del presente atto;

CONSIDERATA la necessità di dare continuità alle iniziative progettuali già realizzate in materia di attribuzione del credito d'imposta per gli interventi di bonifica dall'amianto, le attività oggetto del presente atto saranno svolte da Ancitel S.p.A. per quanto di competenza;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto risultano aggiuntive rispetto a quelle previste dalla Convenzione sottoscritta tra la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e la Sogesid S.p.A. in data 4 agosto 2016, avente per oggetto l'assistenza specialistica fornita dalla Società negli ambiti di competenza della Direzione medesima;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività sarà garantita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque a valere sulla Missione 18, Programma 12, Azione 4, UDV 1.5, Capitolo 7503 PG 01;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 e s.m.i., recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto)

1. In forza del presente atto, la Sogesid S.p.A. si impegna a garantire la gestione delle istanze presentate dalle imprese ai fini della richiesta del credito di imposta per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto, anche con riferimento alla geo-localizzazione degli interventi

medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 4, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. La Sogesid S.p.A. assicurerà il coordinamento delle attività anche avvalendosi delle competenze specialistiche in materia di Ancitel S.p.A. per le attività descritte alle lettere C,D,E e F del documento tecnico di cui all'art. 3, comma 1, in considerazione della collaborazione formalizzata di cui alle premesse, nei termini esplicitati agli articoli successivi.
3. Nello specifico, la Sogesid S.p.A. garantirà:
 - il coordinamento delle attività al fine di assicurare il continuo monitoraggio sul raggiungimento dei risultati qualitativi e quantitativi, le azioni necessarie al funzionamento dell'intero gruppo di lavoro - indipendentemente dalle linee di attività – nonché il controllo degli stati di avanzamento lavori nel rispetto di quanto riportato nel cronoprogramma delle attività;
 - il supporto amministrativo alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (nel seguito anche denominata “Direzione Generale”) in merito ad eventuali approfondimenti di natura specialistica sulla documentazione tecnica presentata dalle imprese da acquisire presso gli uffici ministeriali.
4. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico – che verranno svolte nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Direzione Generale - vengono precisate nel documento tecnico concernente il *“Supporto di carattere tecnico ed amministrativo funzionale alla gestione delle istanze e delle procedure in capo al MATTM, ai fini della richiesta del credito di imposta per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto, ed alla relativa geo-localizzazione”*, di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e documento tecnico)

1. Il documento tecnico concernente il *“Supporto di carattere tecnico ed amministrativo funzionale alla gestione delle istanze e delle procedure in capo al MATTM ai fini della richiesta del credito di imposta per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto, ed alla relativa geo-localizzazione”*, riportato in allegato, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2; b) l'organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, per far fronte alle specifiche esigenze organizzative funzionali all'attuazione degli ambiti di intervento di cui al presente articolo, potrà avvalersi di esperti professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le responsabilità della Sogesid S.p.A. in merito all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Direzione Generale, che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il documento tecnico di cui al comma 1.

Articolo 4 (Durata)

1. La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dal 28 settembre 2017 ed avrà scadenza in data 31 marzo 2018.
2. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A. e Ancitel S.p.A. almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine dalla Direzione Generale che ne valuta le motivazioni.

Articolo 5 (Risorse e modalità di pagamento)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è pari a complessivi € 257.619,77 (euro duecentocinquantesette milaseicentodiciannove/77) oltre IVA al 22% per un totale di € 314.296,12 (euro trecentoquattordicimiladuecentonovantasei/12).
2. La ripartizione delle attività tra Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. viene dettagliata nel Piano economico-finanziario allegato al documento tecnico di cui all'articolo 3. In particolare:
 - a) le attività di competenza della Sogesid S.p.A., ivi incluso il coordinamento delle iniziative, sono determinate per un ammontare complessivo pari a € 67.463,84 più IVA al 22% per un totale di € 82.305,89 sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015, richiamata nelle premesse;
 - b) le attività realizzate da Ancitel S.p.A. sono determinate per un ammontare complessivo pari a € 190.155,93 più IVA al 22% per un totale di € 231.990,23.
3. A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni la Sogesid S.p.A. si impegna a costituire, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente atto da parte degli organi competenti, un deposito cauzionale per un importo pari, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ad € 3.373,19 (euro tremilatrecentosettantatre/19), mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione.
4. La copertura finanziaria viene assicurata a valere sulla Missione 18, Programma 12, Azione 4, UDV 1.5, Capitolo 7503 PG 01 di competenza della Direzione Generale.
5. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. provvederanno a predisporre relazioni trimestrali sulle attività di rispettiva competenza realizzate nel periodo di riferimento convenzionato.
6. Il pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo di cui al comma 2, lettera a) avverrà con cadenza trimestrale, attraverso la presentazione di fatture elettroniche relative alle attività svolte di competenza.
7. Per l'erogazione del corrispettivo di cui sopra, la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma, Codice Fiscale 97222270585. La Direzione Generale provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito su c/c bancario indicato in fattura.
8. Il pagamento ad Ancitel S.p.A. del corrispettivo di cui al comma 2, lettera b) avverrà sulla base della seguente procedura:
 - ✓ Ancitel S.p.A. trasmette con nota formale alla Sogesid S.p.A. (e p.c. alla Direzione Generale) la Relazione trimestrale sulle attività svolte - contenente sia lo stato avanzamento lavori che la rendicontazione delle spese sostenute - richiedendo lo svincolo per il pagamento;
 - ✓ Sogesid S.p.A. comunica formalmente, in qualità di coordinatore e responsabile delle attività, lo svincolo per il pagamento ad Ancitel S.p.A. (e p.c. alla Direzione Generale);

- ✓ Successivamente Ancitel S.p.A. emetterà le fatture intestandole alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma, Codice Fiscale 97222270585;
- ✓ la Direzione Generale provvederà alla liquidazione della fattura entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito su c/c bancario indicato in fattura.

Articolo 6 (Nomina dei responsabili)

1. Il Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque è individuato quale soggetto Responsabile del presente atto.
2. Al Responsabile spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nel presente atto, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il Presidente e Amministratore Delegato della Società.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7 (Obblighi delle Parti)

1. La Sogesid S.p.A. e Ancitel S.p.A. si impegnano, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione della Direzione Generale tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A. né da Ancitel S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta della Direzione Generale, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
 - a) entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
 - b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.

Articolo 8 (Prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potranno stipulare, nell'ambito delle attività di competenza previste dal presente atto, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. sono, a tutti gli effetti, gli unici e soli responsabili nei confronti della Direzione Generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente atto, anche nel caso in cui dovessero avvalersi di soggetti terzi.

3. La Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. sollevano la Direzione Generale da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione del presente atto.

Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito Sogesid S.p.A. e Ancitel S.p.A. si impegnano a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 10 (Recesso)

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della Direzione Generale, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

Articolo 11 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione del presente atto, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Segretario Generale che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Direzione Generale, la Società e Ancitel S.p.A. si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12
(Controversie e Foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto è di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Dott.ssa Gaia Checcucci

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

Ancitel S.p.A.
Il Legale Rappresentante e Amministratore Delegato
Dott. Franco Minucci

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.